

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA
Dipartimento Regionale Agricoltura

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e ss. mm. e ii.;

VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.e ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e ss. mm. e ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 ed in particolare l'art. 11, con il quale viene recepito in Sicilia il dettato normativo del citato D.Lgs. n. 118/2011, e ss. mm. e ii.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72,(CEE)n.234/79,(CE) n.1307/2001 e (CE) n.1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) N. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare l'articolo 1, comma 5);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato

di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTO il Regolamento (UE) N. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del

regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;

VISTO il Regolamento U.E. n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

VISTO Regolamento (UE) n. 848/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

VISTO Regolamento d'uso del Marchio collettivo di Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana, Procedura di utilizzo logo e Linee Guida, approvati come regole tecniche con DDG n. 3326 del 7/11/2017, come modificato dal DDG n. 3607 del 13/11/2020, e con DDG n. 478 del 29/03/2019 a conclusione positiva del procedimento di comunicazione alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535;

VISTO Regolamento CE n. 1760/2000 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 653/2014 per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine;

VISTO il D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

VISTO il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in ultimo nella versione 10.1 con Decisione comunitaria C(2021) 8530 del 19 novembre 2021;

VISTO gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);

VISTO l'articolo 20 della Legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19 Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge regionale n. 7 del 21/05/2019, «Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa»;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018 n.22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTE le Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019 come integrata nella seduta del 5 novembre 2020 approvato con DM MIPAAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0014786 del 13/01/2021;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2020 n. 2588 recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale;

VISTI i Decreti legislativi 27/05/1999. n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

VISTA la Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative n. 11 - Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;

VISTA la Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n.25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTO il Decreto Presidenziale n. n.2518 del 08/06/2020 con il quale è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L.R. 17 marzo 2016 n. 3. Modifica del D.P. Reg. 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.mm. e ii.;

VISTE le Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020 di cui al DDG n.4239 del 12 novembre 2021 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Manuale delle procedure dei controlli delle misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" nella versione 2014/2022 approvato con D.D.G. n. 4234 del 12/11/2021;

VISTO il DDG n. 2516 del 20.06.2022 che approva il bando pubblica sulla sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" ed i relativi allegati A, A1, B, C, D, E;

CONSIDERATO che in adesione a quanto previsto dalle linee guida sull'ammissibilità della spesa relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Bando sulla sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" approvato con DDG 2516 del 20.06.2022, è opportuno rettificare il paragrafo 5.1 Spese ammissibili alla lettera f);

ASSOLTI gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 98, comma 6 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge,

D E C R E T A

Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse è approvata la parziale rettifica del Bando pubblico della sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" al paragrafo 5.1 lett. f spese ammissibili come di seguito riportato: "***f) il costo d'iscrizione solo nel caso in cui la prima partecipazione sia avvenuta nel periodo intercorrente tra la data di emanazione del bando e la data di presentazione della domanda di sostegno.***"

Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ai sensi dell'art. art. 68 della L.R. 21/2014 e s.m. e i. (art. 98 L.R. n. 9/2015), nel sito del PSR Sicilia 2014-2020 www.psr Sicilia.it. Per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, lì 29.06.2022

Fto Dirigente Generale
Dott. Dario Cartabellotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del dlgs 39/93 art. 3 co.2

PSR Sicilia 2014/2022 Sottomisura 3.1

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE AGRICOLTURA**



BANDO SOTTOMISURA MISURA 3.1
“Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”

Approvato con DDG n.2516 del 20.06.2022.

Integrato a parziale rettifica con DDG del

INDICE

- 1. Finalità e risorse**
 - 1.1. Dotazione finanziaria**
 - 1.2. Forma e intensità del sostegno**
 - 1.3. Ambito d'Intervento**
- 2. Localizzazione**
- 3. Massimali d'intervento**
- 4. Beneficiari e requisiti di ammissibilità**
 - 4.1. Beneficiari**
 - 4.1.1. Approccio collettivo (Associazioni di produttori)**
 - 4.2. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità**
 - 4.3. Regimi di qualità**
- 5. Interventi e spese ammissibili**
 - 5.1. Spese ammissibili**
 - 5.2. Spese non ammissibili**
- 6. Complementarità**
- 7. Procedura di attivazione e presentazione della domanda di sostegno e di pagamento**
 - 7.1. Indicazioni generali sulla procedura adottata**
 - 7.2. Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno**
 - 7.2.1. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno**
 - 7.3. Termini e modalità di presentazione della domanda di pagamento**
 - 7.3.1 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento**
- 8. Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi**
- 9. Impegni e obblighi del beneficiario**
 - 9.1. Impegni essenziali**
 - 9.2. Impegni non essenziali**
- 10. Disposizioni finali**

1. Finalità e risorse

Con Regolamento (UE) n.1305 del 17 dicembre 2013, l'Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale e, in attuazione di quanto disposto, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha predisposto il Programma di

Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 8403 del 24/11/2015, successivamente modificato con Decisioni C (2016) 8969 final del 20/12/2016, C (2017) 7946 final del 27/11/2017 e C (2018) 615 final del 30/01/2018, C (2018) 8342 final del 3/12/2018, C (2019) 9229 final del 16/12/2019, C (2020) n. 49121 del 13/07/2020, C (2020) 8655 del 1/12/2020 e in ultimo con decisione C (2021) 8530 final del 19/11/2021 che ha approvato il PSR Sicilia 2014/2020 ver 10.1, di cui ai Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1307/2013, n. 807/2014, n. 808/2014 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare il PSR prevede la Sottomisura 3.1 “*Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità*”, art. 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013. Il sostegno riguarda la nuova partecipazione, o la partecipazione nei cinque anni precedenti, da parte di agricoltori e associazione di agricoltori, ai sistemi di qualità.

Col presente bando si intende attivare la Sottomisura 3.1 “*Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità*” del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia, che contribuisce al perseguimento degli obiettivi della Focus Area 3A “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare”.

In particolare gli obiettivi dell’attuazione della sottomisura sono:

- a) migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole al fine di incrementarne il valore aggiunto;
- b) potenziare e sviluppare le produzioni agroalimentari di qualità;
- c) assicurare maggiore garanzia per i consumatori su prodotti e metodi di produzione;
- d) migliorare la competitività dei produttori primari all’interno della filiera agroalimentare.

Il presente bando disciplina gli aspetti specifici della Sottomisura 3.1 “*Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità*”, per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – versione 2014-2022” approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021.

Il sostegno compensa i costi di prima iscrizione, i costi per il mantenimento nel regime di qualità e le spese sostenute per i controlli (analisi previste dal disciplinare di produzione) per la durata massima di 5 anni.

Tale sostegno si interrompe nel caso di adesione, da parte del medesimo beneficiario alla mis.11.2 del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia, con decorrenza dalla presentazione della domanda di aiuto.

1.1. Dotazione Finanziaria

La dotazione finanziaria del presente bando è pari ad € 400.000,00 di cui € 242.000,00 di quota FEASR.

1.2. Forma e intensità del sostegno

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 100% dei costi ammissibili derivanti dalla prima partecipazione ai sistemi di qualità per una durata massima di 5 anni.

Per “prima partecipazione” ai regimi di qualità sovvenzionati, si intende che la prima iscrizione dell’agricoltore al sistema dei controlli è avvenuta dopo la presentazione della domanda di sostegno o nei cinque anni precedenti. In quest’ultimo caso, il sostegno riguarderà la/e annualità successive alla presentazione della domanda di sostegno, a titolo esemplificativo: alla durata massima del sostegno (5 anni) dovranno essere sottratti il numero di anni precedenti al rilascio della domanda di sostegno.

1.3. Ambito d'intervento

L'aiuto è concesso in favore degli agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili in relazione alle produzioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

2. Localizzazione

La sottomisura 3.1 si applica nell'intero territorio della Regione Siciliana .

3. Massimale d'intervento

L'importo massimo concedibile è pari ad € 3.000,00 per anno solare per azienda per un massimo di cinque anni di adesione, anche nel caso in cui il beneficiario partecipi a più sistemi di qualità. Per le domande presentate da associazioni di agricoltori tale massimale è da intendersi riferito ad ogni azienda individuata ai fini dell'approccio collettivo come specificato al paragrafo 4.1.1. del presente bando.

4. Beneficiari e requisiti di ammissibilità

4.1. Beneficiari

Sono ammessi ad usufruire del sostegno gli agricoltori attivi e loro associazioni che partecipano per la prima volta ad uno dei regimi di qualità elencati al paragrafo 4.3.

Gli agricoltori singoli o associati devono risultare "agricoltore in attività" ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 6513 del 18 novembre 2014, del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 7 giugno 2018 e della Circolare Agea N. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016.

Sono ammessi a fruire del sostegno le associazioni di agricoltori, secondo le modalità di seguito descritte, che comprendono, anche se in forma non esclusiva "agricoltori in attività" che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità per i prodotti agricoli o i prodotti alimentari elencati al paragrafo 4.3. del presente bando.

Ai sensi del DPR 503/99 e del D.Lgs 99/2004 e smi i beneficiari hanno l'obbligo di costituire e di aggiornare il fascicolo aziendale ogni qualvolta si registrino modifiche.

4.1.1. Approccio collettivo (Associazioni di produttori)

Le Associazioni di agricoltori possono richiedere il contributo per i soci agricoltori in possesso del requisito di agricoltori attivi che partecipano per la prima volta ad uno dei regimi di qualità indicati al paragrafo 4.3. del presente bando.

Per associazioni di agricoltori, ai fini dell'accesso alla Sottomisura 3.1 si intendono:

- a) gruppi definiti all'art. 3 comma 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012, compresi i Consorzi di tutela dei prodotti DOP o IGP (costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile e riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n.526);
- b) gruppi di produttori indicati all'art. 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013, compresi Consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica (costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile e riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai sensi dell'art. 41 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238);
- c) cooperative agricole costituite ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del codice civile ed i loro

Consorzi;

- d) associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa vigente;
- e) organizzazioni di produttori e loro associazioni, riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- f) consorzi tra imprese agricole (costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile);
- g) reti di imprese.

Per poter accedere al sostegno le associazioni devono:

- prevedere nel proprio statuto la condivisione delle finalità oggetto della Sottomisura 3.1 oppure assumere una decisione specifica all'interno del proprio organo di gestione con la quale condividono le predette finalità;
- impegnarsi a presentare e gestire le domande di sostegno e pagamento per i soci o gli associati;
- corrispondere i costi di certificazione agli Organismi di controllo nonché assumere ogni responsabilità conseguente rispetto all'Amministrazione regionale.

L'associato che possiede individualmente i requisiti per l'accesso all'aiuto deve conferire all'associazione apposito mandato a presentare domanda di sostegno per la sottomisura 3.1 con l'indicazione degli obblighi reciproci, redatto in conformità allo schema di cui all' "allegato C" del presente bando. Il mandato deve essere sottoscritto dal rappresentante legale dell'azienda agricola e dal rappresentante legale dell'associazione prima della data di presentazione della domanda di sostegno.

4.2. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

Il soggetto richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda rilasciata in modalità telematica sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), i seguenti requisiti:

1. essere agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, come recepito nel D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e s. m. i.;
2. partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili, di cui paragrafo 4.3. del presente bando;
3. costituire e aggiornare il fascicolo aziendale presso una struttura abilitata; per quanto riguarda l'approccio collettivo, le Associazioni di cui al paragrafo 4.1.1. devono essere in possesso del fascicolo aziendale, anche solo anagrafico, nel quale è inserito l'elenco dei soci, agricoltori in attività, per i quali viene chiesto il sostegno, ognuno dei quali deve essere in possesso del proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato.

Tale adempimento deve avvenire prima della presentazione della domanda di sostegno;

4. possedere i seguenti requisiti di affidabilità:
 - a) non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416 bis, 640 co. 2 n.1 e 640 bis, 648 bis, 648 ter1 c.p. o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione nonché di non aver riportato condanne ai sensi dell'art. 2 co.1 della Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 modificato dall'art.73 della L. n. 142 del 19 febbraio 1992;
 - b) non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, co. 2 lett. c) del D.lgs. n. 231/2001;
 - c) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
 - d) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. n.81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti;

- e) non è stata pronunciata né a proprio carico, né a carico dei componenti del CdA (in caso di approccio collettivo), ai sensi dell'art. 24 della Legge 06 maggio 1981 n. 97 sentenza, passata in giudicato, per aver impiegato fuori dai casi consentiti dalla legge, in tutto o in parte alcool, zuccheri o materie zuccherine e fermentate diverse da quelle provenienti da uva fresca o leggermente appassita nelle operazioni di vinificazione o di manipolazioni di vini;
 - f) di essere in regola con le norme in materia di esercizio dell'attività d'impresa agricola;
 - g) di essere in regola con la contribuzione assicurativa e previdenziale presso INPS e INAIL (DURC);
 - h) non aver subito una revoca parziale o totale del contributo, concesso nell'ambito del PSR 2014/2020 ovvero del PSR 2007-2013 per il quale non abbia ancora interamente restituito l'importo dovuto;
5. di non essere soggetto titolare di altre domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 3.1. per lo stesso regime di qualità;
 6. di non avere richiesto/ricevuto altre forme di finanziamento attraverso il FEASR o altri fondi SIE per gli interventi previsti dalla presente sottomisura;
 7. di avere, sulla base del possesso di titolo idoneo, la disponibilità delle superfici aziendali o del bestiame oggetto dell'aiuto, risultante nel fascicolo aziendale del richiedente o dei singoli soci, in caso di approccio collettivo; che i contratti relativi alla disponibilità dei fondi risultano registrati a norma di legge e sono validi per tutto il periodo d'impegno previsto dalla misura;
 8. avere raggiunto il punteggio minimo previsto dal paragrafo 8 del presente bando;
 9. localizzazione dell'azienda nel territorio della Regione Siciliana.
- I requisiti di cui ai punti dal n. 1 al n. 7 potranno essere resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva.

4.3. Regimi di qualità e regimi facoltativi di certificazione

I prodotti agricoli ed alimentari oggetto di sostegno sono quelli ottenuti secondo i requisiti previsti dai seguenti regimi di qualità riconosciuti:

- a) prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018 e destinati al consumo umano;
- b) prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012;
- c) vini DOCG, DOC e IGT riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- d) prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari inseriti nell'elenco istituito dall'art. 7 del DM n.4337/2011 che istituisce il Sistema Qualità Nazionale Zootecnia SQNZ consultabili sul sito : <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4878>;
- e) prodotti ottenuti secondo i requisiti previsti dal Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata: tutte le filiere vegetali che rispettano i requisiti previsti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale;
- f) prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione di cui al Regolamento d'uso del Marchio collettivo di Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana, Procedura di utilizzo logo e Linee Guida, approvati come regole tecniche con DDG n. 3326 del 7/11/2017, come modificato dal DDG n. 3607 del 13/11/2020, e con DDG n. 478 del 29/03/2019 a conclusione positiva del procedimento di comunicazione alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva

(UE) 2015/1535 consultabile sul sito <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/servizi/brand-sicilia-marketing-territoriale/riconoscimento-prodotti-qualita/>;

- g) regimi facoltativi di certificazione di prodotto relativi a sicurezza alimentare: BRC, IFS, GLOBALGAP;
- h) regime di certificazione volontaria conforme al Regolamento CE n. 1760/2000 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 653/2014 per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine.

L'azienda deve risultare partecipante per la prima volta ai regimi di qualità indicati secondo la seguente tempistica:

- al regime di qualità **dell'agricoltura biologica**, a partire dalla data della prima notifica nel SIB biologico;
- al regime di qualità vini **DOCG, DOC e IGT**, a partire dalla data di presentazione (attestata dal protocollo in entrata degli I.A. competenti per territorio) indicata nella richiesta di idoneità alla produzione di uve a D.O. e/o I.G. presentata dalle aziende ai sensi dell'art. 16 del DM 16 dicembre 2010 e s.m.i. e/o di produzione di vino presentata dal produttore entro il 15 dicembre dello stesso anno al SIAN;
- al regime di qualità dei prodotti **DOP/IGP**, a partire dalla data del documento giustificativo o della delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall'organismo di controllo;
- al regime di qualità **"SQN Zootecnia"** a partire dalla data del documento giustificativo o della delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall'organismo di controllo;
- al regime di qualità **"SQNPI"** a partire dalla data della prima notifica nel SQNPI;
- all'adesione al marchio collettivo **Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana**, a partire dalla data del documento giustificativo relativo al sistema di controllo emesso dall'organismo di controllo;
- ai sistemi di certificazione volontari di prodotto relativi a sicurezza alimentare: **BRC, IFS, GLOBALGAP** a partire dalla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall'organismo di controllo/società competenti;
- al **sistema di certificazione volontaria conforme al Regolamento CE n. 1760/2000** così come modificato dal Regolamento (UE) n. 653/2014 per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine a partire dalla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall'organismo di controllo.

I prodotti di cui alle lettere b), c), sono consultabili al seguente link: <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/psr-sottomisura3-1.htm>

5. Interventi, spese ammissibili e spese non ammissibili

Il sostegno riguarda la nuova partecipazione, o la partecipazione entro i cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, da parte di agricoltori e associazioni di agricoltori a sistemi di qualità così come disciplinati dall'art. 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

5.1. Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese relative ai controlli derivanti dalla partecipazione contemporanea a più sistemi di qualità fra quelli previsti dalla Sottomisura nel limite massimo di € 3.000,00 per anno e per azienda.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale e devono corrispondere a pagamenti effettuati secondo le modalità previste dalle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022” approvate con DDG n. 4239 del 12 novembre 2021, comprovati da fatture e, ove ciò non fosse possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Le spese ammissibili devono essere identificabili e verificabili (devono essere iscritte nei registri contabili del beneficiario).

Le spese ammissibili sono quelle derivanti dall'assoggettamento all'Organismo di controllo (Autorità pubbliche e/o Organismi privati riconosciuti ai sensi della normativa vigente) e/o Società competenti per il conseguimento dei requisiti di conformità al disciplinare di produzione o al metodo biologico o al metodo di produzione integrata, o per rispondere ai criteri stabiliti dai sistemi di certificazione volontari cui si aderisce.

In particolare, qualora la prima partecipazione ad un sistema di qualità **sia in pari data o successiva alla presentazione della domanda di sostegno** saranno riconosciuti i seguenti costi:

- a) il costo di iscrizione, sostenuto, per l'inserimento in un sistema di qualità supportato e per un periodo massimo di 5 anni consecutivi a partire dalla data di adesione al regime di qualità;
- b) il costo per la quota annuale fissa per il mantenimento nel sistema dei controlli;
- c) il costo sostenuto per la quota annuale variabile per l'attività di certificazione in misura proporzionale al quantitativo di prodotto certificato;
- d) il costo per le analisi richieste formalmente dall'Organismo di Controllo;
- e) il costo per le verifiche ispettive aggiuntive, eccetto quelle da effettuare a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'Organismo di Controllo.

Qualora la prima partecipazione ad un sistema di qualità **sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno**, come previsto al par. 1.3. del presente bando, saranno riconosciuti i seguenti costi:

- f) ~~il costo di iscrizione solo nel caso in cui la prima partecipazione sia avvenuta nello stesso anno solare della presentazione della domanda di sostegno;~~
f) il costo d'iscrizione solo nel caso in cui la prima partecipazione sia avvenuta nel periodo intercorrente tra la data di emanazione del bando e la data di presentazione della domanda di sostegno.”

e per un periodo massimo di 5 anni consecutivi ridotto del numero di anni trascorso tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno:

- g) il costo per la quota annuale fissa per l'attività di certificazione;
- h) il costo sostenuto per la quota annuale variabile per l'attività di certificazione in misura proporzionale al quantitativo di prodotto certificato;
- i) il costo per le analisi richieste formalmente dall'Organismo di Controllo;
- j) il costo per le verifiche ispettive aggiuntive, eccetto quelle da effettuare a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'Organismo di Controllo.

5.2. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- IVA, tasse e imposte salvo quanto previsto dalle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - 2014-2022”

approvate con DDG n. 4239 del 12 novembre 2021, in base a quanto previsto dall'articolo 69, comma 3, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- le spese relative alle analisi previste dall'attività di autocontrollo disciplinata dalla normativa vigente;
- le spese di ispezioni e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'Organismo di controllo;
- le spese derivanti dalle attività attribuite dalle normative nazionali ai Consorzi di tutela e che sono posti a carico di tutti i soggetti della filiera, anche non aderenti al Consorzio medesimo;
- le spese relative alla quota associativa dovuta al Consorzio di tutela;
- le spese relative ai controlli sostenuti durante la fase di Protezione Transitoria;
- le spese relative a controlli dell'Organismo di Controllo, antecedenti alla data di presentazione della prima domanda di sostegno.

In ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno ad eccezione di quella previste dalla lettera f) del paragrafo 5.1. del presente bando.

6. Complementarità

Gli interventi proposti dovranno rispettare le linee di complementarità indicate nel cap. 14 del *PSR Sicilia 2014-2020*, laddove pertinente, al fine di evitare ogni sovracompensazione o doppio finanziamento irregolare per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri analoghi strumenti di sostegno regionali, nazionali, comunitari; il beneficiario è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione relative al ricorso a detti strumenti ed al percepimento dei relativi benefici.

7. Procedura di attivazione e presentazione della domanda di sostegno e pagamento

Per l'adesione a uno o più regimi di aiuto attivati con le misure del PSR, la domanda di sostegno deve essere compilata ed inviata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicativo del SIAN secondo le modalità indicate nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - vers.2014-2022" approvate con DDG n. 4239 del 12 novembre 2021.

7.1. Indicazioni generali sulla procedura adottata

La Sottomisura 3.1 è attivata tramite bando pubblico con procedura valutativa.

7.2. Termini e modalità della presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata e inviata esclusivamente in modalità telematica attraverso l'applicativo del SIAN e imputata informaticamente a: "Reg.Sicilia-dip.agricoltura-area7" nel seguente periodo:

Fase di presentazione delle istanze di sostegno	Apertura	Chiusura
1	4 luglio 2022	8 agosto 2022

Solo nel caso in cui dovessero rimanere disponibili somme della dotazione finanziaria di cui all'art.1.1. del presente bando, si attiverà una seconda fase di raccolta delle domande di sostegno a partire da:

Fase di presentazione delle istanze di sostegno	Apertura	Chiusura
2	15 gennaio 2023	15 febbraio 2023

Sul portale SIAN deve essere caricata tutta la pertinente documentazione dematerializzata, di cui al paragrafo 7.2.1. del presente bando.

La presentazione della domanda di sostegno deve avvenire tramite soggetti abilitati CAA e/o Professionisti iscritti a Ordini e/o Collegi professionali convenzionati con la Regione, a cui il beneficiario ha conferito espressa delega.

Anche se l'importo del preventivo fa riferimento ad una sola annualità, nella domanda di sostegno dovrà essere indicato l'importo complessivo richiesto, fermo restando l'importo massimo concedibile previsto al paragrafo 3 del presente bando; eventuali importi superiori saranno ricondotti a tale limite.

Il sostegno può essere richiesto per l'adesione, per la prima volta, a più regimi di qualità.

Il soggetto richiedente che presenta istanza singolarmente per il sostegno all'adesione ad un regime di qualità può essere compreso tra i soggetti elencati in una domanda di sostegno, presentata da un'associazione, secondo le indicazioni del paragrafo 4.1.1. Approccio collettivo del presente bando, per un altro regime di qualità diverso da quello per cui presenta istanza singolarmente, fermo restando l'importo massimo concedibile secondo le indicazioni del paragrafo 3 del presente bando.

Non possono essere presentate dallo stesso richiedente, né singolarmente né tramite l'associazione, più domande di sostegno per lo stesso regime.

Le Associazioni individuate al paragrafo 4.1.1. del presente bando possono presentare un'ulteriore domanda di sostegno solo per i nuovi soci, in possesso dei requisiti, che non hanno partecipato in precedenza per lo stesso sistema di qualità.

7.2.1. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno dovrà essere allegata la seguente documentazione dematerializzata:

1. elenco dei documenti allegati alla domanda secondo lo schema di cui all'allegato B;
2. modello dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportante le dichiarazioni aggiuntive della ditta, conforme all'allegato A (per l'Azienda singola) o all'allegato A1 (per le Associazioni);
3. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del richiedente, in qualità di titolare/rappresentante legale;
4. scheda tecnica di auto-valutazione del punteggio auto-attribuito firmata digitalmente dal rappresentante legale secondo lo schema di cui all'allegato D;
5. documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto-attribuito;

6. scheda del fascicolo aziendale aggiornata e validata alla data di presentazione della domanda;
7. patto d'integrità sottoscritto dal beneficiario secondo lo schema di cui all'allegato E;
8. presentazione per ogni voce di spesa, ove pertinente, di tre preventivi esplicativi in dettaglio del servizio offerto con disaggregazione delle relative voci di costo. Dai preventivi deve evincersi che viene rispettato il principio della concorrenza, ove pertinente, l'analisi della congruità dei costi firmata dal responsabile della proposta ai fini dell'istruttoria tecnico-amministrativa.

Ove sussista la condizione di esclusività di un determinato servizio, è sufficiente un solo preventivo dell'ente di certificazione autorizzato al controllo.

I preventivi devono contenere le seguenti indicazioni:

- specifica del sistema di qualità;
- previsione produttiva annuale o per campagna;
- tariffario applicato dal quale si evinca il costo complessivo annuale del controllo a carico di ogni operatore.

In particolare:

per l'adesione al regime di qualità DOP/IGP dei prodotti agricoli e agroalimentari o delle DOCG/DOC/IGT dei vini:

- n. 1 preventivo dell'ente di certificazione autorizzato al controllo del prodotto indicato nella domanda;

per l'adesione ad altri regimi di qualità o a regimi facoltativi di certificazione:

- n. 3 preventivi di enti di certificazione autorizzati al controllo delle produzioni biologiche, se la domanda ha per oggetto la nuova adesione al regime di qualità della produzione biologica;
- n. 3 preventivi di enti di certificazione autorizzati al controllo delle produzioni del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia e del Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata, se la domanda ha per oggetto la nuova adesione al SQNZ o al SQNPI;
- n. 3 preventivi di enti di certificazione autorizzati al controllo del prodotto indicato nella domanda, se la stessa ha per oggetto la nuova adesione a Sistemi di certificazione volontari di prodotto relativi a sicurezza alimentare (BRC, IFS, GLOBALGAP) o a Sistema di certificazione volontaria conforme al Regolamento CE n. 1760/2000 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 603/2014 per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine;
- n. 3 preventivi di enti di certificazione autorizzati al controllo delle produzioni disciplinate con Regola Tecnica del Marchio collettivo QS – Qualità sicura garantita dalla Regione Siciliana, nel caso in cui non vi siano sufficienti organismi di certificazione in relazione ai singoli Disciplinari è consentita la presentazione di un solo preventivo;
- n. 1 preventivo dell'ente di certificazione autorizzato al controllo del prodotto indicato nella domanda, se la domanda ha per oggetto la nuova adesione ad uno dei regimi di qualità avvenuta nei cinque anni precedenti la presentazione della stessa.

Nel caso in cui ricorra l'obbligo di presentazione di n. 3 preventivi rilasciati dagli Organismi di Controllo (OdC), gli stessi devono essere confrontabili; inoltre, occorre indicare la motivazione della scelta mediante apposita relazione/quadro sinottico. In assenza delle informazioni suddette e/o di valida giustificazione della scelta dell'OdC verrà riconosciuta la spesa indicata nel preventivo economicamente più basso. I preventivi devono essere intestati al singolo beneficiario o, in caso di approccio collettivo, all'Associazione, in quest'ultimo caso è necessario che il preventivo riporti l'indicazione della spesa prevista per ogni singolo socio nonché quella complessiva.

La richiesta dei preventivi deve essere formulata secondo quanto indicato al par. 3.5.1 delle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - vers.2014-2022” approvate con DDG n. 4239 del 12 novembre 2021.

In caso di approccio collettivo (associazione di produttori) occorre presentare, inoltre, la seguente documentazione:

9. elenco dei soci, agricoltori attivi, destinatari dell'attività di certificazione, che partecipano per la prima volta al regime di qualità, specificando per ognuno il CUUA e la relativa spesa per la partecipazione al regime di qualità;
10. copia dello statuto, o delibera dell'organo decisionale previsto dallo statuto, di condivisione delle finalità oggetto della sottomisura 3.1 e di impegno a presentare e gestire le domande di sostegno e pagamento per i soci e gli associati, a corrispondere i costi di certificazione agli Organismi di Controllo nonché a sottoscrivere gli impegni previsti dal paragrafo 9 del presente bando e ad assumere ogni responsabilità conseguente nei confronti dell'Amministrazione regionale;
11. copia dell'atto costitutivo;
12. mandati sottoscritti dai rappresentanti legali delle imprese agricole e dal rappresentante legale dell'associazione prima della data di presentazione della domanda di sostegno (secondo lo schema dell'Allegato C);
13. copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
14. accordo di filiera riguardante i prodotti di cui ai regimi riportati al paragrafo 4.3, ove previsto.

7.3. Termini e modalità di presentazione della domanda di pagamento

Per le modalità di presentazione delle domande di pagamento (SAL/Saldo) e per quanto non espressamente normato dal presente bando in merito alla documentazione da allegare alle domande, si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022” approvate con DDG n. 4239 del 12 novembre 2021.

Il beneficiario deve presentare la prima domanda di pagamento entro 12 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione.

Per le domande successive alla prima, il beneficiario deve presentare le relative domande di pagamento con cadenza annuale e comunque entro la medesima data in termini di giorno e mese.

Nel caso in cui il soggetto richiedente, pur rimanendo nel regime di qualità per il quale è stato richiesto il contributo per almeno 5 anni, non presenti per mera dimenticanza o per altri motivi la domanda di pagamento per una o più annualità successive alla prima, avrà diritto soltanto al contributo per le annualità per le quali ha presentato domanda di pagamento e i costi relativi alla/e annualità per cui il beneficiario non ha presentato domanda rimarranno a carico dello stesso.

.Qualora entro i suddetti termini non venga presentata la domanda di pagamento annuale, il beneficiario deve comunicare all'Amministrazione la motivazione della mancata presentazione della richiesta di pagamento.

La mancata richiesta di pagamento annuale non comporta il recupero delle annualità erogate negli anni precedenti, a condizione che il beneficiario:

- permanga nel sistema di qualità per i 5 anni previsti (a partire dalla data di iscrizione al sistema di qualità);
- adempia all'obbligo di comunicare all'Amministrazione la motivazione della mancata presentazione della richiesta di pagamento annuale mediante presentazione al SIAN della "Domanda di rinuncia di una domanda di pagamento", sottoscritta con firma digitale corredata della seguente documentazione:
 - a) relazione che enunci le motivazioni della rinuncia;
 - b) attestazione dell'Organismo di Controllo che il beneficiario permane nel sistema di qualità;
 - c) copia di documento d'identità in corso di validità.

Se il soggetto beneficiario non adempie all'impegno di rimanere nel sistema di qualità per 5 anni consecutivi si provvede al recupero di quanto già erogato negli anni precedenti ad esclusione di casi dovuti a cause di forza maggiore.

7.3.1. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

La domanda di pagamento, rilasciata sul SIAN secondo quanto indicato nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2022 approvate con DDG n. 4239 del 12 novembre 2021, deve essere corredata della:

a) documentazione attestante le spese effettuate:

- elenco riassuntivo delle fatture quietanzate riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione del servizio fornito e dell'imponibile in euro;
- fatture quietanzate, documentazione fiscale regolare, nonché la documentazione attestante i pagamenti effettuati e le relative modalità (bonifici, assegni circolari, assegni bancari, correlati dal relativo estratto conto) come indicate nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2022, approvate con DDG n. 4239 del 12 novembre 2021, al par. 6.4 –Tracciabilità dei pagamenti;
- dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciata dai fornitori con l'indicazione della modalità e della data di pagamento.

In caso di approccio collettivo i documenti contabili emessi dagli Organismi di certificazione e le relative quietanze devono essere intestati all'Associazione che presenta la domanda di sostegno.

b. dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che per la fornitura dei servizi oggetto delle fatture elencate sono stati effettuati i pagamenti dell'intero importo e che le fatture sono state regolarmente registrate nelle scritture contabili e fiscali ed integralmente pagate e che non esiste alcuna ragione di credito, nonché accordi che prevedono successive riduzioni di prezzo in qualunque forma e/o fatturazioni di storno.

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario, per l'espletamento del procedimento istruttorio.

8 Valutazione e attribuzione dei punteggi

In sede di presentazione della domanda di sostegno, deve essere prodotta la scheda tecnica di autovalutazione redatta e sottoscritta dal rappresentante legale richiedente.

L'assenza o l'omessa compilazione comporta la non attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, il relativo punteggio auto attribuito non sarà convalidato.

A parità di punteggio sarà attribuita, in ordine decrescente, la priorità alla domanda di sostegno che è stata presentata per prima, in conformità alle modalità e termini di presentazione della stessa; a tal fine, farà fede il numero di domanda rilasciata e, in caso di presentazione di domanda di rettifica, si terrà conto del nuovo numero generato a seguito della rettifica.

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverranno nel rispetto dei criteri di selezione sotto riportati, definiti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Il prospetto che segue riporta per singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione comprovante il possesso del requisito all'atto di presentazione della domanda.

Ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito il richiedente dovrà compilare all'interno della domanda di sostegno sul SIAN l'apposito "Quadro H- Criteri di selezione e autovalutazione" riportante i criteri e i relativi punteggi.

Il punteggio auto attribuito non può essere corretto o modificato dal richiedente dopo la presentazione della domanda di sostegno. Anche l'omessa auto-attribuzione del punteggio non può essere oggetto di richiesta di rettifica dopo la presentazione della domanda di sostegno.

I requisiti e i presupposti che determinano l'attribuzione del punteggio per ciascun criterio devono sussistere al momento della data di presentazione dell'istanza.

A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva regionale delle domande di sostegno ammissibili le domande saranno finanziate nei limiti della dotazione finanziaria.

SOTTOMISURA 3.1 SOSTEGNO ALLA NUOVA PARTECIPAZIONE DEGLI AGRICOLTORI E DELLE ASSOCIAZIONI DI AGRICOLTORI AI REGIMI DI QUALITÀ				
PRINCIPIO DEI CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGIO MAX ASSOCIATO	DESCRIZIONE CRITERIO		PUNTEGGIO (MAX 100 PUNTI)	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEL REQUISITO
Sistema di qualità adottato (preferenza a prodotti DOP/DOCG/DOC e BIO rispetto a IGP/IGT, sistemi di qualità nazionali e sistemi di certificazione volontaria). (Max 40 punti)	Sistema di qualità adottato dall'agricoltore attivo singolo o dall'associazione di agricoltori attivi che aderiscono allo stesso sistema di qualità:			per tutti i sistemi di qualità e per i sistemi di certificazione volontaria: - a nel caso di nuova adesione: presenza della dichiarazione d'impegno del soggetto richiedente ad aderire al sistema prescelto con relativa copia della richiesta di adesione all'odc prescelto(pec); - b.nel caso di soggetti richiedenti che hanno aderito al sistema di
	BIO:	- nuova adesione	40	
		- prima partecipazione anteriore alla presentazione della domanda di sostegno	32	
	DOCG/DOC/ DOP	- nuova adesione	30	
		- prima partecipazione anteriore alla presentazione della domanda di sostegno	27	

	IGT/IGP	- nuova adesione - prima partecipazione anteriore alla presentazione della domanda di sostegno	25 22	qualità e/o di certificazione volontaria: dichiarazione rilasciata dall'Organismo di Controllo attestante che l'azienda è iscritta nell'elenco del BIO, della DOP, IGP, SQN Zootecnia o SQN Produzione Integrata o Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana. Per i sistemi di certificazione volontaria: certificazione rilasciata dall'Organismo/Società competente Per DOCG, DOC e IGT: ultima dichiarazione vitivinicola utile resa nel SIAN;
	SQNZ (Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia) SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale Prod.Integrata) QS (Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana)	- nuova adesione - prima partecipazione anteriore alla presentazione della domanda di sostegno	20 15	
	Sistemi di certificazione volontaria di prodotto relativi a sicurezza alimentare BRC, IFS, GLOBALGAP e - Sistemi di certificazione volontaria conformi al Reg. CE n. 1760/2000 così come modificato dal Reg. UE n. 653/2014, per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine.	- nuova adesione - prima partecipazione anteriore alla presentazione della domanda di sostegno	10 8	
	<p>N.B. Nel caso di aziende vitivinicole con produzioni DOCG, DOC ed IGT il punteggio attribuito sarà quello relativo al sistema di qualità con il quale viene ottenuta la percentuale più elevata, in termini di quantità (dati desumibili dall'ultima dichiarazione vitivinicola disponibile). In ogni caso, i punteggi relativi ai diversi sistemi di qualità non possono essere cumulati.</p>			
Partecipazione ad accordi di filiera che hanno come obiettivo la valorizzazione delle produzioni appartenenti ai sistemi sostenuti dalla sottomisura. (Max 10 punti)	Azienda singola o Associazione partecipante ad accordi di filiera riguardanti la singola denominazione (DOP, IGP, DOCG, DOC, IGT) o la singola tipologia di prodotto di qualità (BIO) o i Sistemi di Qualità Nazionale Zootecnia, Produzione Integrata e Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana o i sistemi di certificazione volontaria previsti (BRC, IFS, GLOBALGAP, etichettatura delle carni bovine)		10	Accordo di filiera sottoscritto con Imprese e/o O.P.
Giovani agricoltori che si insediano o che si sono insediati ai sensi delle normative comunitarie (Reg. (UE) n. 1305/2013). (Max 15 punti)	- Aziende singole gestite da giovani agricoltori che si insediano o che si sono insediati ai sensi delle normative comunitarie Reg. (UE) n. 1305/2013. - Associazione che annovera tra i soci attivi almeno il 50% di giovani agricoltori che si insediano o che si sono insediati ai sensi delle normative comunitarie Reg. (UE) n. 1305/2013.		15 15	Inserimento in graduatoria tra le proposte ammissibili

Collocazione in Aree rurali ricadenti nelle zone C e D (Max 15 punti) Punteggio non cumulabile; nel caso in cui le superfici aziendali ricadano in egual misura in area D ed area C, si attribuisce il punteggio dell'area D.	Localizzazione dell'azienda singola per almeno il 50% della superficie aziendale ricadente in:		Allegato 6 al PSR 2014/2020 – Elenco Comuni Aree rurali.
	- Area D (aree rurali con problemi di sviluppo)	15	
	- Area C (aree rurali intermedie).	10	
	Localizzazione delle aziende dei soci attivi per almeno il 50% della superficie aziendale in:		
	- Area D (aree rurali con problemi di sviluppo)	15	
	- Area C (aree rurali intermedie).	10	
Denominazioni più recenti. (Max 20 punti)	Riconoscimento singola Denominazione di Origine o Indicazione Geografica:		Regolamenti di registrazione o Decreti Ministeriali per i vini
	< di 2 anni	20	
	> di 2 anni ≤ 5	10	

Ai fini della selezione dei progetti è prevista l'applicazione di un punteggio minimo per l'accesso al sostegno pari a 30 punti con almeno 2 criteri.

9. Impegni e obblighi del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente, sia in forma singola sia in forma associata (approccio collettivo), assume nei confronti dell'Amministrazione obblighi e impegni. Nel caso di approccio collettivo, gli impegni e gli obblighi assunti dal soggetto proponente valgono per ogni singolo socio per il quale viene richiesto il sostegno, alla stessa stregua degli impegni e degli obblighi assunti dai beneficiari che presentano la domanda singolarmente.

Il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni da parte del beneficiario richiama l'applicazione delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni previste dal DM del MIPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020.

Le procedure per la classificazione e per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni o revoche dei contributi, concessi in conformità alle normative vigenti, in caso di inadempienze effettuate dai beneficiari, sono adottate con successivo atto e apposito provvedimento dell'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2022 prima dell'emanazione del primo decreto di concessione.

In caso di decadenza/revoca totale dal contributo, si provvede al recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Nel caso di approccio collettivo, tale conseguenza riguarderà tutti i soci per i quali viene chiesto il sostegno.

La decadenza non si determina nel caso in cui intervengano cause di forza maggiore debitamente comunicate secondo quanto previsto al paragrafo 7.3.1. delle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2022, approvate con DDG n. 4239 del 12 novembre 2021.

Il soggetto richiedente con la presentazione della domanda di sostegno assume i seguenti impegni:

- non incorrere in sovracompensazione o in un doppio finanziamento irregolare;

- mantenere le condizioni di cui paragrafo 4.2. “Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità” del presente bando per tutta la durata dell’impegno previsto dalla Sottomisura 3.1;
- rimanere nel regime di qualità per il quale è stato richiesto il contributo, per almeno 5 anni, dalla data di assoggettamento al sistema di controllo;
- mantenere il requisito del punteggio minimo per tutta la durata dell’impegno;
- tenere un conto corrente dedicato;
- rispettare gli obblighi in tema di informazione e pubblicità di cui all’art.13 ed all’Allegato III del Reg. UE n. 808/2014 e s.m.i.;
- effettuare, l’iscrizione al sistema di controllo del regime di qualità da parte dei soggetti aderenti entro i 45 giorni successivi alla data di notifica del decreto di concessione;
- presentare la prima domanda di pagamento entro 12 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione;
- presentare le eventuali quattro domande di pagamento successive alla prima con cadenza annuale e, comunque, entro la medesima data in termini di giorno e mese della presentazione della prima domanda.

10. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento al PSR Sicilia 2014/2022, alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, alle “Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” relative al PSR Sicilia 2014/2022, approvate con DDG n. 4239 del 12 novembre 2021 ed in particolare per le materie che seguono:

- procedura di attivazione e presentazione della domanda di sostegno
- modalità di presentazione della domanda di sostegno
- domanda di rettifica per errore palese
- cumulo
- acquisizione e trattamento della domanda di sostegno – AdG
- presentazione della domanda di pagamento- richiedente
- acquisizione e trattamento della domanda di pagamento (DDP) – AdG
- ammissibilità e istruttoria di pagamento
- tracciabilità dei pagamenti
- applicazione riduzioni/sanzioni

ed inoltre alle “Norme generali per la realizzazione delle operazioni” e “Informazione, pubblicità” rispettivamente paragrafi 7 e 8 delle “Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” relative al PSR Sicilia 2014/2022, approvate con DDG n. 4239 del 12 novembre 2021:

- rinunce e recessi
- cause di forza maggiore
- soccorso istruttorio
- comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
- ricorsi amministrativi e giurisdizionali
- informazione, pubblicità
- riduzioni

Tali documenti sono consultabili sul sito istituzionale: www.psr Sicilia.it.

L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101 e del Reg. (UE) 2016/679, tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

11. Riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
 - Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
 - Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune e ss.mm.ii;
 - Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e s.m.i.;
 - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
 - Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
 - Comunicazione della Commissione (2010/C 341/04) – Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari;
 - Decisioni: C(2015) 8403 *final* del 24/11/2015, che approva la versione 1.5 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, C(2016) 8969 *final* del 20/12/2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2017) 7946 *final* del 27/11/2017 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea approvato con Delibera di Giunta n. 2 del 23 gennaio 2018; C(2018) 615 *final* del 20/01/2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 8342 *final* del 03/12/2018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2019) 9229 *final* del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia, C (2020) 4912 *final* del 13/07/2020 che approva la versione 8.0 del PSR Sicilia; C(2020) 8655 *final* del 01/12/2020 che approva la versione 9.1 del PSR Sicilia; C (2021) 8530 *final* del 19/11/2021 che approva la versione 10.1 del PSR Sicilia;
 - Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative N. 11 - Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA; DM 15 gennaio 2015, n. 162 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
 - D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
 - Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018 n.22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
 - Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n.25 - DM 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
 - DM 7 giugno 2018, n. 5465 recante Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del consiglio, del 17 dicembre 2013;
 - Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019 come integrata nella seduta del 5 novembre 2020

- approvato con DM MIPAAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0014786 del 13/01/2021
- DM n. 2588 del 10 marzo 2020 e s.m.i. “Disciplina del regolamento di condizionalità ai sensi del Regolamento UE 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
 - Legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche e integrazioni;
 - Legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19 Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie;
 - Nota prot. n. 58138 del 16 novembre 2020 di chiarimento della “Circolare Cambio di Rotta” in materia di preventivi;
 - Manuale delle procedure dei controlli delle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali” nella versione 2014/2022 approvato con DDG n. 4234 del 12 novembre 2021;
 - Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali 2014-2020 emanate dall’Autorità di Gestione ed approvate con DDG n. 4239 del 12 novembre 2021 e s.m.i.;
 - Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);

Il presente Bando sarà pubblicato nel sito ufficiale del PSR Sicilia 2014/2022: www.psr Sicilia.it e sul link:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/struttureregionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimentoagricoltura>

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sarà pubblicato un avviso per estratto con il quale si informa dell’avvenuta approvazione del presente Bando e pubblicazione nel citato sito istituzionale.

Fto Il Dirigente Generale
Dott. Dario Cartabellotta